

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4030 del 21/07/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: OCCUPAZIONE CON SISTEMA FOGNARIO (AGGLOMERATO TREVOZZO APC0420) - RICHIEDENTE: IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. - PRATICA: 38516/2025 - PROCEDIMENTO: PC25T0056
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4225 del 21/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL
TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO:
OCCUPAZIONE CON SISTEMA FOGNARIO (AGGLOMERATO
TREVOZZO APC0420)- RICHIEDENTE: IREN ACQUA PIACENZA S.R.L. -
PRATICA: 38516/2025 - PROCEDIMENTO: PC25T0056.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di

canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 12/12/2025 e registrata al PG/2025/219971 del 12/12/2025 con cui IREN Acqua Piacenza S.r.l. (c.f.: 01891040337 – Gruppo Partita Iva: 02863660359), ha richiesto la concessione con regolarizzazione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di superficie pari a 320 mq pertinenza del Torrente Tidone nel Comune di Alta Val Tidone (PC), individuata al N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC) alla sezione A, foglio 10 fronte parte del mappale 249 e fronte mappale 294 mediante:

- sistema di depurazione esistente (5 vasche imhoff tra loro collegate in serie, pozzetti di calma e di sfioro e relative condotte di collegamento e scarico), in dismissione;
- realizzazione di nuovo impianto di sollevamento e rilancio acque reflue ad altro sistema fognario;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 37 del 11/02/2026 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti

al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/99864 del 01/06/2026), che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che:

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è stato versato in data 10/07/2026 un deposito cauzionale pari a euro 424,13;

RITENUTO pertanto:

- di non applicare la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo mediante occupazione con sistema fognario già esistente in dismissione, in quanto trattasi di fattispecie per la quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 10 e 10-bis, della L.R. 4/2007;
- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DI DARE ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto la concessionaria è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad IREN Acqua Piacenza S.r.l. (c.f.: 01891040337 – Gruppo Partita Iva: 02863660359) la concessione per l'occupazione (procedimento PC25T0056) di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Tidone, di complessivi mq 320 sita in località Trevozzo, in Comune di Alta Val Tidone (PC), relativa all'Agglomerato APC0420, catastalmente identificata alla sezione A, foglio 10 fronte parte della particella 249 e fronte particella 294, per i seguenti usi:

- sistema di depurazione esistente (5 vasche imhoff tra loro collegate in serie, pozzetti di calma e di sfioro e relative condotte di collegamento e scarico) e successiva demolizione;
- realizzazione di stazione di sollevamento e rilancio acque reflue ad altro sistema fognario;

2. di stabilire la scadenza della concessione per occupazione:

- mediante sistema di depurazione esistente fino alla data di comunicazione dell'avvenuto smantellamento;
- mentre per la stazione di sollevamento e rilancio fino al 31 dicembre 2044;

3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 14/07/2026 (nota PG/2026/0128466 del 14/07/2026);

4. di dare atto che la presente occupazione beneficia dell'esenzione dal pagamento del canone, in quanto avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;

5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 424,13 euro;

6. di dare atto che non è stata acquisita la comunicazione antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

7. di notificare il presente provvedimento tramite PEC;

- 8.** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 9.** di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
- 10.** di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Demanio Idrico Sezione territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- 11.** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a IREN Acqua Piacenza S.r.l. (c.f.: 01891040337 – Gruppo Partita Iva: 02863660359) - cod. pratica PC25T0056.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua T. Tidone, individuata al N.C.T. del Comune di Alta ValTidone (PC) alla sezione A, foglio 10 fronte parte del mappale 249 e fronte mappale 294, come da elaborato planimetrico allegato.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ai seguenti usi: sistema di depurazione esistente (5 vasche imhoff tra loro collegate in serie, pozzetti di calma e di sfioro e relative condotte di collegamento e scarico) e successiva demolizione con realizzazione di stazione di sollevamento e rilancio acque reflue (superficie complessivamente occupata è pari a 320 m²) ad altro sistema fognario (Agglomerato Trevozzo APC0420).

ARTICOLO 2 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per il sistema di depurazione esistente fino alla data di comunicazione dell'avvenuto smantellamento, mentre per la stazione di sollevamento e rilancio fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio

del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale Bacini idrici da Tidone ad Arda, assunto al prot. ARP AE n. 99864 del 01/06/2026 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

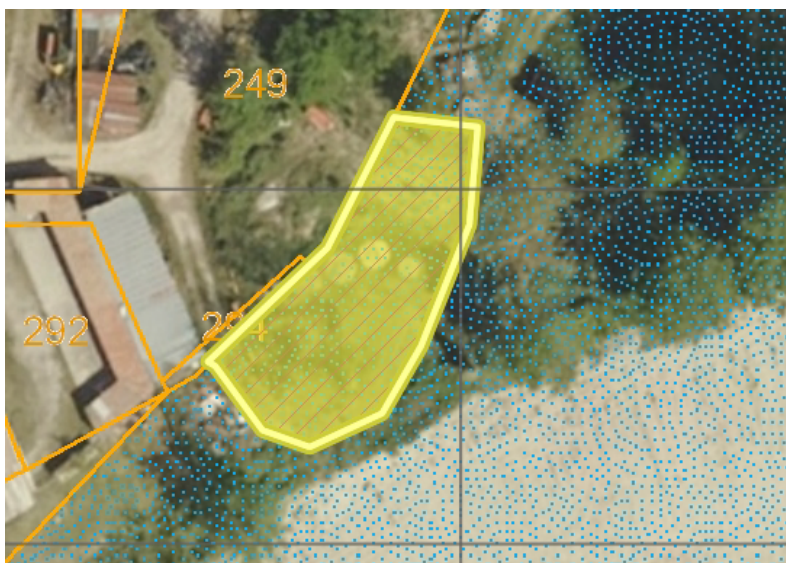
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti

eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria



Alla c.a. di

ARPAE- Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza
via XXI Aprile, 48, Piacenza – 29121
Pec: aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le

IREN ACQUA PIACENZA SRL
Pec: irenacquapiacenza@pec.gruppoiren.it

Risposta al protocollo n. 6124.E del 05/02/2026

Oggetto: L.R. n. 7/04 – Demanio Idrico Suoli – Pratica 38516/2025 – Procedimento PC25T0056 – Richiesta di concessione con regolarizzazione per occupazione con area depuratore (fossa imhoff, scarichi e troppo pieno) – Progetto di demolizione dell'esistente con realizzazione di stazione di sollevamento acque reflue nell'agglomerato di Trevozzo (APC0420) in comune Alta Val Tidone (Pc). **PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA.**

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- con Intesa in data 12.04.2012 il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha assunto valore di P.A.I.;
- con l’entrata in vigore del PTAV, Piano Territoriale di Area Vasta, nuovo strumento di pianificazione generale previsto dalla L.R. n. 24/2017, hanno conservato efficacia le previsioni riguardanti le fasce di tutela fluviale (Tav. A1 e artt. 10, 11, 12, 13 e 14 delle Norme PTCP)
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (P.G.R.A.) dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po offre la più recente valutazione del rischio d’alluvione;
- con D.G.R. 1300 del 01.08.2016 sono state dettate le “*Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell’art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del Progetto di variante al P.A.I. ed al P.A.I. delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015*”;



- la richiesta di ARPAE - SAC di Piacenza, acquisita al protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale al n. 6124.E in data 05/02/2026, è concernente la richiesta, avanzata da Ireti S.p.a. (nel seguito, *Richiedente*) e riconducibile alla categoria D.1.2 “istanze di nuove occupazioni con opere” ai sensi della D.G.R. 714/2022, di occupazione di terreni demaniali in sponda sinistra del torrente Tidone, con realizzazione di nuovo impianto di sollevamento e scolmatore, censiti al N.C.T. del comune di Alta Val Tidone al foglio 10 fronte mappali 294 e 249,

Vista la documentazione pervenuta e considerato che l’area oggetto di concessione risulta ricadere all’interno delle seguenti fasce di rispetto:

- secondo il P.G.R.A. vigente: pericolosità alta P3 (alluvioni frequenti);
- secondo il P.T.C.P. vigente: fascia A2 (alveo di piena);

Considerato che:

- secondo la citata D.G.R. 1300/2016, per le aree caratterizzate da pericolosità P3 (e A), trovano applicazione le disposizioni dettate per le fasce A di P.A.I./P.T.C.P., ovvero i commi 4 e 5 dell’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.:

Art. 14 comma 10 NTA P.T.C.P. Piacenza “ *Nell’alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purché non pregiudichino la naturalità dell’ambiente fluviale e a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso* ... ”

Per quanto sopra riportato ai sensi del T.U. R.D. 25/7/1904 n.523 e ss.mm.ii. si rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

nel rispetto della normativa in materia e nei limiti di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, esclusivamente dal punto di vista idraulico relativo alla dismissione delle fosse Imhoff esistenti e realizzazione di nuovo impianto di sollevamento a fronte dei mappali n° 249 e 294 foglio 10 N.T.C. comune Alta Val Tidone, presso la località Trevozzo (pratica 38516/2025 procedimento PC25T0056), in Comune di Alta Val Tidone.

Il presente nulla osta idraulico s’intende concesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il Richiedente è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione, nonché per finalità diverse da quelle concesse al Richiedente;
- l’uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche eventualmente presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell’area oggetto di concessione;
- il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l’occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente Ufficio Territoriale dovesse apportare ai corsi d’acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
- qualora le caratteristiche idrauliche del corso d’acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l’utilizzo dell’area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell’organo idraulico competente;
- il Richiedente è consapevole che l’area in questione è ad elevato rischio idraulico e che l’utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza delle

superfici concesse. È a totale responsabilità, carico e spese del Richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica;

- la sicurezza dei luoghi - nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area - è a totale carico del Richiedente; questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
- gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi ed, a tal proposito, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904;
- qualora il Richiedente intenda eseguire opere di manutenzione straordinaria, in specie in caso di occupazione dell'area del corso d'acqua, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- dovrà essere garantito il transito in corrispondenza delle pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al T.U. R.D. 523/1904 ed ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia, nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere idraulico, si rinvergano rifiuti o materiali inquinanti di qualsiasi natura ed origine;
- al termine dell'utilizzo l'area richiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto;
- l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.

Il Richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente parere idraulico.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

Cfr-DP

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.